



CITTA'
METROPOLITANA
DI
ROMA CAPITALE

**Regolamento per la concessione in uso e la
valorizzazione degli impianti sportivi
annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza
metropolitana**

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizioni, finalità e beneficiari)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per il rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana.

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a. per “concessioni relative a bandi triennali” le concessioni annuali, rinnovabili di anno in anno fino a un massimo di tre anni, a seguito di procedura ad evidenza pubblica da indire ogni tre anni ai sensi degli artt. 1-14 del presente Regolamento;

b. per “concessioni a scomputo” le concessioni finalizzate a valorizzare e riqualificare le palestre esistenti a cura e spese delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e degli altri soggetti di cui al presente art. 1 ai sensi degli artt. 15-17 del presente Regolamento.

c. per “concessioni una tantum” le concessioni di breve durata per attività e/o manifestazioni di alto profilo sportivo e sociale, anche a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 del presente Regolamento.

2. La Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva mette a disposizione dei cittadini, prioritariamente per attività rivolte a minori, giovani, disabili e anziani, interessati alla pratica dello sport come servizio sociale ed educativo, tramite le Associazioni Sportive Dilettantistiche e gli altri soggetti di cui al presente art. 1, gli impianti situati presso gli edifici scolastici di propria competenza (di seguito anche i “Centri Sportivi Metropolitan, gli impianti o le palestre” per brevità), in orario extrascolastico disciplinandone l’uso.

3. I Centri Sportivi Metropolitan, in collaborazione con gli Istituti Scolastici, dovranno confermarsi promotori delle attività sportive e del tempo libero dei singoli territori per condividerne lo sviluppo, contribuire al benessere delle persone e tutelare la salute dei frequentanti, dovranno riconoscersi quali validi luoghi privilegiati per una qualificata attività motoria estesa a tutte le fasce di età, ai diversamente abili, alle categorie svantaggiate e a tutte le esperienze della multiculturalità.

4. Gli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici e le attrezzature connesse esistenti sono parte integrante del patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale e sono destinati in via prioritaria all’uso scolastico.

5. Al fine di migliorare l’offerta formativa degli Istituti Scolastici e la diffusione della pratica sportiva sul territorio, gli impianti sportivi scolastici potranno essere valorizzati mediante:

a) realizzazione di nuove strutture sportive o riqualificazione di palestre scolastiche esistenti in partenariato pubblico-privato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, a cura e spese delle società ed associazioni sportive, associazioni polisportive e altri soggetti legittimati di cui al presente art. 1 operanti senza scopo di lucro (i “Concessionari a scomputo”);

b) contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, istituzioni e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari e/o straordinari a carico del bilancio dell’Ente.

6. I suddetti impianti possono essere concessi a terzi (di seguito, i “Concessionari”) secondo le modalità previste dal presente Regolamento, a seguito di procedura ad evidenza pubblica da indire ogni tre anni.

7. E’ comunque esclusa la concessione in uso delle palestre a privati per fini di lucro e ogni forma di subaffitto non autorizzato, comportando quest’ultima fattispecie l’applicazione di quanto previsto nel successivo art. 10 del presente Regolamento.

8. Possono partecipare al bando di gara pubblico per la concessione in uso dei Centri Sportivi Metropolitan: società ed associazioni sportive dilettantistiche, associazioni polisportive, purché affiliate a Federazioni sportive Nazionali del CONI e/o a Discipline sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, entità e organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (tutte di seguito “Associazioni sportive”).

9. La Città metropolitana di Roma Capitale promuove e favorisce forme di collaborazione con il Coni, con il Comitato Paralimpico, con le Federazioni sportive Nazionali, con gli Enti di promozione sportiva, o con altri organismi di diritto pubblico operanti in ambito sportivo, per la realizzazione di specifici progetti sportivi.

Art. 2

(Orari di utilizzo Impianti Sportivi)

1. Secondo quanto disposto dall’art. 96, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994 gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dell’orario scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sportiva, sociale e civile. La Città metropolitana di Roma Capitale ha facoltà di disporre la temporanea concessione degli impianti sportivi scolastici di propria competenza. A tal fine, il Dirigente del Servizio competente richiede il parere del Consiglio d’Istituto sugli orari in cui le palestre e gli impianti sportivi ubicati negli Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana possono essere aperti al territorio mediante concessione a favore dei soggetti di cui al precedente art. 1. Il parere del Consiglio di Istituto dovrà essere espresso e comunicato al competente ufficio della Città metropolitana entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Il parere favorevole del Consiglio di Istituto alla concessione in uso vincola l’Istituto Scolastico al mantenimento degli orari comunicati per l’intero triennio e non potrà essere modificato, salvo cause di forza maggiore sopravvenute o ampliamenti delle fasce orarie disponibili.

3. Le attività sportive svolte dall’Istituto in orario extrascolastico debbono rientrare nel Piano dell’Offerta Formativa ed essere rivolte esclusivamente all’utenza scolastica attuale, agli ex alunni e ai relativi genitori. Qualsiasi altra formula di utilizzo sarà segnalata alla Direzione Scolastica Regionale e al Nucleo Tecnico Operativo dei Centri Sportivi Metropolitan al fine di verificare eventuali danni di carattere erariale.

4. E’ fatto obbligo della partecipazione al bando di gara pubblico alle Associazioni Sportive e/o Scolastiche che svolgono attività rivolte a un’utenza esterna.

5. Nelle more della definizione del procedimento finalizzato all’acquisizione del parere favorevole dei Consigli di Istituto e alla ricognizione delle fasce orarie nelle quali i Centri Sportivi possono essere aperti al territorio e concessi in uso, al fine di assicurare il tempestivo rilascio dei provvedimenti concessori a favore dei legittimi assegnatari in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, i competenti uffici dell’Ente procedono alla pubblicazione del Bando pubblico triennale, allegando l’elenco generale di tutti i Centri Sportivi Metropolitan esistenti ed agibili, senza che ciò

comporti alcun vincolo per la Città metropolitana. L'elenco delle strutture sportive e delle fasce orarie rese effettivamente disponibili dalle istituzioni scolastiche sarà reso noto a tutti gli interessati non appena possibile, in tempi utili per la formalizzazione delle concessioni.

6. La Città metropolitana non fornisce quindi, con la pubblicazione del bando, alcuna assicurazione o garanzia in merito alla effettiva disponibilità delle singole strutture o alle relative fasce orarie, che verranno definite e rese note di norma prima della stipula della concessione.

7. La Città metropolitana non assicura quindi ai concorrenti, alcun orario minimo garantito di disponibilità degli impianti.

8. L'Amministrazione pubblicherà, in allegato al Bando triennale, l'elenco degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici ferma restando la competenza dei singoli Consigli di Istituto in merito alla effettiva disponibilità degli impianti relativamente alle fasce orarie anche per il triennio successivo.

Art. 3

(Classificazione degli Impianti Sportivi)

1. Per assicurare la piena e razionale fruibilità delle palestre e degli impianti annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana, le strutture sono suddivise in:

- PALESTRE di categorie A, di rilevanza federale/agonistica aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività agonistica a livello nazionale, regionale, provinciale, o comunque idonee, anche per l'altezza, per gli sport in elevazione, secondo le valutazioni dell'ufficio tecnico metropolitano;
- PALESTRE di categoria B o di rilevanza dilettantistica/amatoriale aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività di preparazione e/o di partecipazione a campionati giovanili federali e/o degli enti di promozione sportiva, secondo le valutazioni dell'ufficio tecnico metropolitano;
- PALESTRE di categoria C o di rilevanza promozionale aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività motorie, ludico-ricreative e del tempo libero, secondo le valutazioni dell'ufficio tecnico metropolitano;
- PALESTRE di categoria D (locali di piccole dimensioni), secondo le valutazioni dell'ufficio tecnico metropolitano.

2. La classificazione delle singole palestre viene resa nota con il Bando triennale e può essere modificata in qualsiasi momento, anche nel corso della concessione, ove ne ricorrano i presupposti.

3. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura.

Art. 4

(Rimborsi forfettari e tariffe)

1. I concessionari verseranno nelle casse della Città metropolitana di Roma Capitale a titolo di rimborso forfettario per le ore di attività svolte negli Impianti Sportivi e secondo la categoria della palestra (A-B-C-D) un canone concessorio orario, comprensivo delle utenze acqua, gas ed energia elettrica, stabilito con decreto del Sindaco metropolitano.

2. Tali canoni concessori, che verranno accertati su una voce di bilancio del Servizio competente della Città metropolitana di Roma Capitale, avranno la seguente destinazione:

- per la quota parte di 2/3 rimarranno nelle casse della Città metropolitana di Roma Capitale;
- per la restante quota parte di 1/3 saranno assegnati agli Istituti scolastici, sede dei Centri Sportivi Metropolitani.

3. I fondi derivanti dai rimborsi forfettari versati dal Servizio competente nelle casse dell'Istituto Scolastico di cui al precedente comma 3 dovranno essere utilizzati dalle Scuole per promuovere progetti inerenti la pratica sportiva tra cui:

- incentivare il personale dell'Istituto Scolastico addetto all'apertura e alla chiusura della palestra;
- eseguire gli acquisti e l'ordinaria manutenzione necessari per il funzionamento della palestra;
- organizzare iniziative o eventi inerenti la pratica sportiva.

4. I fondi destinati alle Scuole di cui al precedente comma hanno il vincolo di destinazione e dovranno essere rendicontati annualmente all'Ufficio competente della Città metropolitana di Roma Capitale.

5. Gli importi dei rimborsi forfettari dovuti per l'utilizzo e le tariffe a carico dell'utenza sono fissati dalla Città metropolitana di Roma Capitale e saranno dettagliatamente indicate nel bando pubblico triennale. Il mancato pagamento dei rimborsi forfettari da parte dei concessionari e la mancata applicazione delle tariffe all'utenza comportano l'applicazione di quanto previsto nel successivo art. 10 del presente Regolamento.

6. Le tariffe da applicare al pubblico potranno essere modificate unilateralmente dall'Amministrazione in qualunque momento, anche nel corso delle concessioni.

7. Il concessionario sarà tenuto al versamento del rimborso forfettario dovuto per l'intero anno scolastico, anche quando le attività didattiche sono interrotte per calendario scolastico, vacanza, occupazione da parte degli studenti, brevi interruzioni per manutenzione, disinfezioni, ecc.

8. In caso di mancata attività, documentata con dichiarazione del Dirigente scolastico, l'Associazione sportiva acquisirà il diritto alla proporzionale riduzione del canone solo per un numero di giorni consecutivi superiore a dieci nell'anno.

9. Il pagamento del canone concessorio annuale dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal rilascio della concessione. In caso di ritardo nel pagamento del canone superiore a 15 giorni sarà applicata una sanzione fissa di Euro 100,00 e saranno applicati gli interessi legali dalla scadenza del termine fino al pagamento.

10. La regolarità dei pagamenti dei canoni concessori costituisce condizione necessaria per il rilascio di nuove concessioni e per il rinnovo di quelle in corso.

Art. 5

(Programmazione)

1. Il Consiglio metropolitano nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo individua i criteri di carattere generale cui attenersi per l'assegnazione degli impianti sportivi, ispirandosi ai principi di

imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo, prevedendo che gli stessi siano prioritariamente riservati per:

- garantire l'opportunità di utilizzo e fruizione degli impianti sportivi a cittadini appartenenti a categorie svantaggiate o in fasi evolutive (bambini, ragazzi, anziani), nonché a quelle associazioni che svolgono attività per favorire la piena inclusione e integrazione di categorie con disagio sociale documentato dalle strutture sanitarie nazionali e/o dai servizi sociali del comune di residenza;
- favorire le associazioni sportive storiche o che comunque sono presenti da tempo nel tessuto sportivo della Città metropolitana di Roma Capitale, con comprovata capacità organizzativa e con ampia adesione di partecipanti;
- favorire lo sviluppo di attività sportive agonistiche avviate da tempo e riconosciute a vari livelli (nazionale, regionale, provinciale) o che hanno acquisito meriti e risultati sportivi nei campionati e/o tornei federali e degli Enti di Promozione Sportiva;
- favorire un equilibrio nella distribuzione degli orari tra le diverse attività agonistiche e di allenamento, di avviamento, amatoriali, ricreative e sociali al servizio della cittadinanza;
- valorizzare gli Istituti Scolastici di istruzione superiore mediante la realizzazione di nuove strutture sportive scolastiche o riqualificazione di palestre scolastiche esistenti, a cura e spese dei concessionari mediante concessione a scomputo dell'investimento effettuato;
- valorizzare gli Istituti Scolastici di istruzione superiore mediante l'attività di sponsorizzazione.

2. Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle associazioni sportive che svolgono, esclusivamente, attività attestata dal Comitato Italiano Paralimpico nei confronti dei portatori di handicap, per le quali dovrà essere prevista una riserva di massimo quattro ore.

3. Il Sindaco metropolitano, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di carattere generale approvati dal Consiglio con il presente Regolamento, con proprio decreto potrà approvare ulteriori atti di indirizzo agli uffici in ordine alla concessione in uso degli impianti sportivi.

Art. 6

(Concessione una tantum)

1. Il Dirigente del Servizio competente con proprio atto motivato potrà concedere l'utilizzo dei Centri Sportivi Metropolitani alle Associazioni sportive di cui al precedente art. 1 comma 8 per attività e/o manifestazioni sportive di breve durata, di elevata rilevanza sportiva, culturale e sociale in ambito nazionale o locale, anche previa sospensione temporanea delle concessioni in essere.

2. Il Sindaco metropolitano con proprio decreto motivato potrà autorizzare l'utilizzo dei Centri Sportivi Metropolitani per attività e/o manifestazioni di alto profilo sportivo e sociale di breve durata a titolo gratuito, quale forma di patrocinio dell'Ente all'iniziativa, anche previa sospensione temporanea delle concessioni in essere.

3. Il Sindaco metropolitano, con proprio decreto motivato potrà autorizzare l'utilizzo degli spazi scolastici per attività o progetti di alto profilo sportivo, culturale o sociale, o comunque connessi alle funzioni istituzionali dell'Ente, a canone ridotto o, in casi eccezionali, a titolo gratuito, quale forma di patrocinio dell'Ente, senza sospensione delle concessioni in essere, a valere su spazi disponibili. (*)

(*) L'atto deve recare la preventiva autorizzazione dell'Organo competente (Sindaco/Consiglio metropolitano) in cui sia verificata la compatibilità finanziaria del provvedimento rispetto alla disponibilità finanziaria e al rispetto degli equilibri di Bilancio (come previsto nel parere favorevole espresso dal Responsabile Economico e Finanziario, dal Segretario Generale e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti all'emendamento rep. n. 6 del 14/06/2016 approvato dal Consiglio metropolitano con la deliberazione n. 45 del 15/06/2016).

Articolo 7

(Procedure per il rilascio delle concessioni relative a bandi triennali)

1. In esecuzione di quanto stabilito nel presente Regolamento, gli impianti sportivi scolastici vengono assegnati mediante concessioni annuali rinnovabili di anno in anno fino a un massimo di tre anni, a seguito di procedura a evidenza pubblica da indire ogni tre anni.

2. Il bando, predisposto dalla struttura gestionale precedente deve contenere:

- l'elenco delle palestre e degli impianti annessi agli istituti di pertinenza metropolitana, con la indicazione della categoria di appartenenza di ciascun impianto (A,B,C,D);
- l'indicazione della struttura precedente, del responsabile del procedimento, dei recapiti postali, telefonici e di posta elettronica ai quali gli interessati possono rivolgersi;
- le finalità che l'Ente si propone mediante l'assegnazione degli impianti sportivi messi a bando;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- i tempi e i criteri di valutazione delle domande medesime;
- le forme di pubblicità e le eventuali possibilità di ricorso contro le assegnazioni degli impianti;
- ogni altro elemento utile a garantire la trasparenza e la partecipazione degli interessati compresa l'eventuale modulistica per la presentazione della domanda.

3. Il bando sarà pubblicato per almeno 20 giorni all'Albo pretorio metropolitano e nella sezione Avvisi Pubblici del sito Internet della Città metropolitana di Roma Capitale e sarà, inoltre, a disposizione presso il Servizio competente della Città metropolitana di Roma Capitale, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), il Comitato Provinciale del CONI, il Comitato Provinciale Paralimpico e l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 8

(Valutazione delle domande)

1. Per la valutazione delle domande sarà costituita una Commissione Tecnica di Valutazione con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio competente. Il Dirigente del Servizio potrà costituire delle sottocommissioni.

2. La Commissione Tecnica di Valutazione sarà presieduta dal Dirigente del Servizio competente in qualità di Presidente e potrà essere composta da dirigenti o dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale con qualifica non inferiore alla fascia "C".

3. Per ogni palestra o impianto sportivo annesso agli istituti di pertinenza metropolitana verrà redatta una graduatoria.

4. Con determinazione dirigenziale verrà adottata la graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione Tecnica di Valutazione e pubblicata all'albo pretorio e nella sezione avvisi pubblici del sito Internet della Città metropolitana di Roma Capitale.

Gli eventuali ricorsi, le cui modalità di presentazione saranno disciplinate nel bando di gara pubblico, saranno esaminati dalla medesima Commissione Tecnica di Valutazione che al termine dell'esame provvederà alla formulazione della graduatoria definitiva in conformità e nel rispetto della quale il Dirigente del servizio competente rilascerà, su richiesta, la relativa concessione.

Art. 9

(Durata della concessione)

1. Sulla base della graduatoria del Bando pubblico triennale il Dirigente del Servizio competente rilascia, per ciascun impianto e associazione, una concessione d'uso annuale, di norma corrispondente all'anno scolastico, rinnovabile, nel periodo di validità detto Bando, fino a un massimo di tre anni, in mancanza di sopravvenute esigenze.

2. La concessione dà diritto ad esercitare, negli orari di utilizzo concessi, esclusivamente le attività sportive indicate nel progetto presentato all'atto della domanda. Tutte le ore saranno assegnate senza interruzione e in modo da consentire l'utilizzo della palestra al maggior numero possibile associazioni sportive.

3. In caso di rilascio, nel corso del triennio di validità del bando, di nuove concessioni a scomputo, le concessioni d'uso degli impianti di cui al precedente comma sono di norma rinnovate per il 50% delle ore precedentemente assegnate.

4. Il Dirigente del Servizio competente potrà procedere in tempi successivi, su specifica richiesta delle associazioni sportive e secondo l'ordine di graduatoria, ad ulteriori assegnazioni delle palestre nelle fasce orarie rimaste libere o che risultassero non richieste al momento del bando.

5. Assolte le richieste delle associazioni sportive presenti nella graduatoria, il Dirigente potrà procedere ad assegnare le fasce orarie rimaste ancora libere ai soggetti previsti nell'art. 1 del presente regolamento che presentino i requisiti previsti nel bando di gara, anche se non inserite nella graduatoria suddetta.

Art. 10

(Rinuncia, sospensione, recesso e revoca)

1. Le associazioni sportive possono ridurre l'orario concesso definitivamente, mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata entro trenta giorni trascorsi dalla data di inizio delle attività di ogni anno sportivo prevista dall'atto di concessione. Possono altresì rinunciare alla concessione in qualsiasi momento.

2. La riduzione parziale e/o la rinuncia totale saranno da considerarsi definitive per l'intero triennio o parte restante.

3. In caso di rinuncia totale il concessionario è tenuto al versamento del canone concessorio per i soli giorni effettivamente lavorati. In caso di riduzione parziale dell'orario concesso l'associazione sportiva sarà comunque tenuta al versamento complessivo del canone concessorio se trascorsi trenta giorni dalla data di inizio delle attività di ogni anno sportivo prevista dall'atto di concessione.

4. Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dell'Ente concedente che coinvolgano il bene concesso.

5. Fino a un massimo di dieci giorni annui, per esigenze dell'Istituto Scolastico (eventi, manifestazioni e progetti di breve durata) il Dirigente del Servizio competente, di concerto con il Dirigente Scolastico, potrà sospendere le concessioni.

6. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare la concessione all'uso degli impianti sia per pubblica necessità che per motivi di pubblico interesse, nonché quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari e naturali. L'Ente, al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impianti, si riserva la facoltà, sentite le associazioni interessate, di interrompere lo svolgimento delle attività trasferendo le stesse, ove possibile, in un impianto alternativo.

7. Su segnalazioni di inadempienze o di disservizi causati dal concessionario nell'uso dell'impianto sportivo metropolitano e accertati dal Nucleo Operativo e/o per la violazione di anche una sola norma prevista nel presente Regolamento, la Città metropolitana di Roma Capitale, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, della eventuale reiterazione della condotta, adotterà i necessari provvedimenti sanzionatori, applicherà le penali contrattuali, adotterà atti di diffida, sospensione della concessione d'uso, e/o di revoca della stessa.

8. Saranno revocate le concessioni alle associazioni sportive che cedono il proprio monte ore a terzi a qualsiasi titolo o che applicano all'utenza tariffe superiori a quelle approvate dall'Ente.

9. Per alcune specifiche inadempienze saranno applicate sanzioni pecuniarie che verranno dettagliatamente indicate nel bando di gara pubblico per la concessione degli impianti sportivi scolastici.

10. Qualora la concessione venga revocata definitivamente, il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento dell'intero canone relativo all'anno scolastico di riferimento. Alla revoca della concessione in uso degli impianti si provvede con atto del Dirigente del Servizio competente.

11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 21 *sexies* della legge 241/90 e s.m.i.

Art. 11

(Garanzie – Cauzione)

1. Le associazioni sportive concessionarie hanno l'obbligo di gestire e custodire con la massima diligenza gli impianti sportivi concessi in uso; dovranno provvedere alla pulizia iniziale e finale, lasciando, dopo l'uso, i locali perfettamente agibili e in idoneo stato con particolare riguardo alla situazione igienico sanitaria, provvedendo anche alla pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi. I concessionari hanno l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo della struttura e delle relative attrezzature, rispettando e facendo rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nei bandi pubblici pubblicati dall'Ente nonché nell'atto di concessione, provvedendo a propria cura e spese agli eventuali ripristini e riparazioni che si rendessero necessarie. I concessionari provvedono altresì a propria cura e spese alle piccole riparazioni ed agli interventi di minuta manutenzione occorrenti per la migliore fruibilità dell'impianto. In presenza di più concessionari sul medesimo impianto, tutti sono tenuti a partecipare alle spese di pulizia, custodia e piccola manutenzione, in proporzione alle ore assegnate, indipendentemente dalla fascia oraria di utilizzo. L'associazione con il maggior numero di ore assume la funzione di coordinatore per la gestione dei sopra richiamati servizi ed interventi.

2. A garanzia del rispetto degli obblighi assunti in materia di pulizia, custodia, ripristini e piccole manutenzioni, il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione infruttifera nelle casse dell'Istituto Scolastico. Nel bando pubblico potranno essere previste ulteriori forme di garanzia che i concessionari sono tenuti a prestare.

3. Tale cauzione dovrà essere restituita dall'Istituto Scolastico al concessionario alla cessazione del contratto, oppure dovrà essere rendicontata all'ufficio competente della Città metropolitana di Roma Capitale, con delibera del Consiglio d'Istituto, qualora utilizzata.

Art. 12 (Responsabilità)

1. Il concessionario si impegna al corretto uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature annesse, nonché ad assumersi ogni responsabilità per danni a cose o a persone, che si verificassero nel corso delle attività sportive svolte dal concessionario nelle ore assegnate, nell'ambito degli spazi avuti in concessione. Il concessionario dovrà controllare lo stato degli impianti sportivi prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente all'Istituto e alla Città metropolitana di Roma Capitale eventuali danni accidentali occorsi a cose o a persone. Nel caso di danni all'impianto e/o alle attrezzature nelle ore di utilizzo dello stesso, segnalati dal Dirigente Scolastico, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'Ufficio Tecnico della Città metropolitana di Roma Capitale. Qualora il concessionario non provveda direttamente, nel termine fissato dall'Ufficio Tecnico medesimo, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), la concessione potrà essere revocata, fatte salve le ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno prodotto. Nessuna responsabilità per danni e/o incidenti a persone e/o a cose potrà derivare alla Città metropolitana di Roma Capitale per effetto della concessione.

2. A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati all'impianto, alle persone e/o alle cose, il concessionario dovranno stipulare apposita polizza assicurativa, i cui massimali sono determinati nell'atto di approvazione, da parte del Dirigente del Servizio competente del bando di gara pubblico per la concessione. I dirigenti, gli allenatori e gli atleti che svolgono attività all'interno dell'impianto dovranno essere provvisti di tesserino della società di appartenenza da esibire, su richiesta del Nucleo Tecnico Operativo dei Centri Sportivi Metropolitan. Le Associazioni sportive dovranno affiggere, all'interno dell'impianto per tutta la durata della concessione, un manifesto indicante il tipo dei corsi effettuati nelle rispettive ore, il nome e la qualifica degli istruttori, le tariffe applicate all'utenza fissate dalla Città metropolitana di Roma Capitale. Il manifesto dovrà contenere dati conformi a quelli risultanti agli atti dell'Ente, in quanto forniti nella richiesta di concessione.

Art. 13 (Obblighi a carico del concessionario)

1. Il soggetto assegnatario di un impianto dovrà:

- a) assumere la diretta responsabilità civile e penale dell'attività con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Amministrazione Scolastica da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose;
- b) assicurare i singoli partecipanti alle attività per rischi derivanti da infortuni;
- c) risarcire eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature in conseguenza dell'attività svolta;

d) stipulare, prima dell'inizio delle attività, apposita polizza assicurativa a copertura di rischi derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature concesse in uso, i cui massimali sono determinati nell'atto di approvazione dell'Avviso pubblico per la concessione. La copia del contratto di assicurazione dovrà essere consegnata all'Istituto Scolastico, all'Ufficio competente della Città metropolitana di Roma Capitale – entro e non oltre dieci giorni dall'inizio dell'attività;

e) presenziare alle attività dell'associazione con i dirigenti responsabili e/o con gli istruttori i cui nomi vanno comunicati, all'Ufficio e al Dirigente Scolastico, tassativamente entro e non oltre 30 giorni dall'inizio delle attività; resta inteso l'obbligo di trasmettere ogni eventuale variazione dei nominativi precedentemente comunicati;

f) presentare annualmente al Servizio competente entro dieci giorni dall'inizio delle attività sportive:

1. copia del contratto di assicurazione nominativo, completo di scadenza e massimali;
2. certificato annuale di regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
3. nominativo degli addetti alla custodia ed alla pulizia dell'impianto sportivo avuto in concessione;
4. copia del versamento della cauzione, pari a Euro 300.00 (trecento/00), effettuato nelle casse dell'Istituto Scolastico a garanzia delle pulizie. Sono esclusi dall'obbligo i concessionari a scomputo;

g) comunicare tempestivamente, all'ufficio competente della Città metropolitana di Roma Capitale eventuali variazioni dei dati anagrafici relativi al concessionario;

h) essere in regola con la normativa fiscale in tema di rapporti di collaborazione con le figure professionali impiegate nello svolgimento delle attività di utilizzo del bene, restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente concedente per violazioni in materia;

i) non installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità o la destinazione degli ambienti senza previo accordo con la Dirigenza Scolastica e senza autorizzazione dell'Ufficio Tecnico dell'ufficio competente della Città metropolitana di Roma Capitale;

l) impedire l'accesso di estranei negli impianti sportivi fatta salva l'ipotesi delle palestre dichiarate agibili per pubblici spettacoli, ove comunque la responsabilità per eventuali danni e/o incidenti e quanto altro ricade sulla società sportiva;

m) prendere diretti contatti con i responsabili della scuola per stabilire ulteriori norme che dovranno disciplinare più dettagliatamente l'accesso e l'utilizzo delle attrezzature degli impianti sportivi, sempre che non siano stati resi autonomi dal resto della scuola;

n) provvedere alla pulizia iniziale e finale dell'impianto, alla custodia dello stesso, al controllo degli accessi, alle segnalazioni all'Ufficio metropolitano e alla scuola di ogni anomalia o danno,

o) effettuare, a proprie cure e spese, interventi di minuta manutenzione da eseguire nel rispetto delle norme di sicurezza escluse comunque qualsivoglia modifica agli impianti e alle strutture.

p) versare i rimborsi forfettari, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del presente Regolamento, nelle casse della Città metropolitana di Roma Capitale e inviare le attestazioni in copia, anche a mezzo fax, al Servizio competente. Sono esclusi dall'obbligo i concessionari a scomputo.

q) concordare con il Servizio competente l'eventuale accensione dell'impianto di riscaldamento ed il relativo onere a carico della società;

r) la Città metropolitana di Roma Capitale si riserva di impartire specifiche prescrizioni in ordine all'utilizzo delle strutture sportive concesse.

Art. 14

(Controlli e verifiche sull'uso degli impianti)

1. La Città metropolitana di Roma Capitale ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri operatori. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno. I predetti operatori, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive.

2. All'uopo la Città metropolitana di Roma Capitale attraverso il Nucleo Tecnico Operativo dei Centri Sportivi Metropolitani provvede ad effettuare a campione o su segnalazione sopralluoghi e verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei provvedimenti di concessione.

Articolo 15

(Concessioni a scomputo)

1. La Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare indisponibile dell'Ente e favorire forme di partenariato pubblico-privato finalizzate al miglioramento della pratica sportiva, promuove e sostiene la presentazione, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui al presente Regolamento, di specifici progetti di riqualificazione e valorizzazione delle palestre scolastiche esistenti e, più in generale, degli spazi ad uso sportivo presenti nelle scuole, a totale cura e spese dei proponenti, in conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016.

2. Detta procedura viene quindi estesa anche agli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture scolastiche esistenti e in uso, e pertanto gli Uffici, dopo aver espletato la procedura tecnica/amministrativa e aver acquisito gli atti di indirizzo degli organi di direzione politica di cui alla lettera c dell'art. 17 del presente Regolamento, procederanno all'espletamento di apposita procedura a evidenza pubblica finalizzata alla selezione del concessionario.

3. Eventuali manifestazioni di interesse alla riqualificazione e alla valorizzazione delle strutture scolastiche da parte dei soggetti interessati, finalizzate alla attivazione della procedura ad evidenza pubblica di cui trattasi, non saranno in alcun modo vincolanti per l'Ente, che si riserva ogni più ampia valutazione al riguardo.

4. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate in qualunque momento anche in corso di validità e applicazione delle concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento. Le concessioni a scomputo saranno stipulate con il soggetto vincitore della procedura ad evidenza pubblica con la decorrenza indicata nel relativo specifico bando di gara, di norma a partire dal mese di settembre dell'anno scolastico immediatamente successivo alla pubblicazione di detto bando.

5. I progetti di riqualificazione di impianti in uso dovranno prevedere, di norma, un investimento non inferiore ad Euro 20.000,00.

6. L'Amministrazione si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione di merito inerente l'opportunità di autorizzare la realizzazione dell'intervento proposto. In caso di valutazione positiva della manifestazione di interesse si procederà alla pubblicazione di apposito bando di gara con procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione della migliore proposta e del soggetto realizzatore.

7. Per tutti gli interventi a scomputo, sono a carico del concessionario tutte le spese occorrenti per la realizzazione dell'intervento proposto, comprese quelle di carattere tecnico e le somme relative agli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara, che il concessionario è obbligato a rimborsare all'Amministrazione e che il Direttore del Dipartimento competente alla realizzazione dell'opera provvederà a quantificare, comunicare al concessionario e ripartire tra il personale incaricato, in conformità ai criteri generali stabiliti nei Regolamenti dell'Ente.

8. Le Associazioni sportive concessionarie a scomputo non saranno tenute al versamento della cauzione infruttifera nelle casse dell'Istituto Scolastico.

9. Le associazioni concessionarie di palestre riqualificate avranno l'obbligo di versare al concessionario a scomputo le quote relative alle spese comuni di gestione delle strutture (pulizie, manutenzione ordinaria autorizzata dall'Ente, custodia, e vigilanza) nei limiti di spesa approvati dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

10. I concessionari a scomputo assumono tutte le responsabilità e gli obblighi di gestione della struttura in merito al rispetto delle normative previste dal presente Regolamento e dal Bando di gara pubblico per la concessione delle palestre scolastiche.

11. Le associazioni sportive concessionarie a scomputo, nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel presente Regolamento e nei bandi attuativi, avranno in concessione il 50% delle ore messe a disposizione dal Consiglio d'Istituto e le eventuali ore non utilizzate nell'ambito della graduatoria del bando triennale. L'utilizzo degli impianti nelle giornate di sabato, domenica e festivi sarà regolamentato con gli appositi bandi pubblici.

12. Il bando di gara pubblico per la concessione delle palestre potrà regolamentare e favorire, forme di aggregazione tra le associazioni, anche mediante attribuzione di punteggi e/o incremento delle ore di utilizzo in caso di aggregazione di soggetti utilmente collocati nella graduatoria dell'Ente relativa all'impianto richiesto.

13. Alle concessioni a scomputo trovano applicazione tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, ad eccezione degli artt. 4,7,8,9,10 e 11, che riguardano esclusivamente le concessioni relative a bandi triennali.

Art. 16

(Procedure per il rilascio delle concessioni a scomputo)

1. La Città metropolitana di Roma Capitale intende promuovere forme di partenariato pubblico-privato finalizzate alla valorizzazione degli impianti sportivi. Il procedimento per valorizzare il patrimonio immobiliare indisponibile dell'Ente, nel rispetto dei principi di competitività e tutela dell'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 58 dei D.Lgs. 112/2008, dell'art. 3 bis del D.L. 351/2001 convertito in L. 410/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n.50/2016, si articola nelle seguenti fasi:

- a. acquisizione manifestazione di interesse;
- b. istruttoria preliminare;
- c. atto di indirizzo;
- d. procedura di evidenza pubblica per la selezione del concessionario;
- e. acquisizione delle autorizzazioni;
- f. contratto.

2. Con riferimento al comma 1 lettera a), possono presentare manifestazione di interesse per la valorizzazione di aree scolastiche i soggetti di cui all'art. 1 comma 8;

3. Con riferimento al comma 1 lettera b), il Dipartimento competente cura l'istruttoria preliminare per la verifica della documentazione pervenuta, l'acquisizione dei pareri occorrenti, la verifica di carattere tecnico-amministrativo preliminare nonché per l'analisi di convenienza e di interesse per l'Amministrazione da svolgere in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n.50/16;

4. Con riferimento al comma 1 lettera c): sulla base delle risultanze dell'istruttoria e qualora l'intervento sia risultato fattibile sul piano tecnico e amministrativo, l'Ufficio di Direzione competente provvede alla predisposizione dell'atto formale per l'indirizzo politico-amministrativo;

L'avvio del procedimento per il rilascio di concessioni a scomuto è subordinato all'adozione di uno specifico atto di indirizzo:

- a. del Consiglio metropolitano per le concessioni a scomuto ultranovennali non previste in atti di programmazione già approvati dallo stesso;
- b. del Sindaco metropolitano per le concessioni a scomuto di durata infranovenale superiori al triennio e per le concessioni di durata superiore ai nove anni previste in atti di programmazione già approvati dal Consiglio;

5. Con riferimento al comma 1 lettera d): pubblicazione di apposito Bando di gara per l'acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse alla concessione della specifica area scolastica oggetto della proposta e per la selezione del concessionario;

6. Con riferimento al comma 1 lettera e): per la realizzazione di progetti complessi o richiedenti il titolo edilizio del permesso di costruire, il Dirigente del Servizio competente al rilascio delle concessioni provvede alla convocazione della conferenza dei servizi, previa verifica tecnica del progetto, anche con il supporto di apposita Commissione Interdipartimentale, opportunamente integrata, se del caso, con un componente esterno di comprovata esperienza in materia.

7. Con riferimento al comma 1 lettera f): il contratto potrà essere sottoscritto previa verifica di tutti i presupposti di legge da parte del competente Ufficio dell'Ente.

8. Rientrano nelle competenze del Dirigente del Servizio competente le concessioni a scomuto di durata pari o inferiori al triennio per le quali non è quindi necessario uno specifico atto di indirizzo degli organi di direzione politica nonché le concessioni che siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio. Rientrano altresì nella competenza del medesimo Dirigente tutte le altre concessioni a scomuto, previa acquisizione di atto di indirizzo come sopra specificato.

9. La Città metropolitana di Roma Capitale, comunque, si riserva la facoltà di valutare a proprio insindacabile giudizio le manifestazioni di interesse presentate, senza obbligo di provvedere, trattandosi di procedimento subordinato a valutazioni di merito di carattere discrezionale;

Art. 17

(Canone concessorio e tariffe nelle concessioni a scomputo)

1. Nelle concessioni a scomputo di impianti di nuova costruzione od oggetto di interventi di recupero e riqualificazione perché inagibili, per la determinazione del canone concessorio si applica sempre il canone orario previsto per le palestre di categoria "A", indipendentemente dalla classificazione attribuibile o attribuita.

2. Nelle concessioni a scomputo di impianti in uso, oggetto di interventi di recupero e riqualificazione, per la determinazione del canone concessorio si applica, di norma, il canone orario previsto per le palestre di fascia immediatamente superiore, indipendentemente dalla classificazione attribuita, salvo diversa indicazione nel relativo bando di gara.

3. I concessionari a scomputo hanno l'obbligo di applicare le tariffe a carico dell'utenza fissate dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

4. Il Bando di gara per le concessioni a scomputo di impianti sportivi di nuova costruzione od oggetto di interventi di recupero e riqualificazione perché inagibili potrà prevedere, in deroga al principio generale della onnicomprensività del canone concessorio, l'obbligo del concessionario di corrispondere alla Città metropolitana di Roma Capitale anche una ulteriore somma annua, a titolo di compartecipazione alle spese relative alle utenze, che sarà determinata in via forfettaria dall'Ufficio tecnico del Dipartimento competente alla realizzazione dell'opera, sentito il Dipartimento Edilizia Scolastica, tenuto conto della tipologia di impianto sportivo, delle sue caratteristiche costruttive, dei relativi impianti tecnologici - risultanti dal progetto esecutivo approvato - dei consumi stimati, nonché delle ore di utilizzo da parte del concessionario.

Art. 18

(Disposizioni diverse)

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sarà pubblicato sul sito Istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 19

Commissione Consultiva dei Centri Sportivi Metropolitan

1. La Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di attuare le finalità perseguite mediante la concessione d'uso delle palestre scolastiche come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità metropolitana ha istituito la Commissione Consultiva dei Centri Sportivi Metropolitan, con i seguenti compiti

- facilitazione della cooperazione tra gli Enti (Città metropolitana di Roma Capitale, Istituti Scolastici) ed i soggetti assegnatari;
- monitoraggio dell'attività svolta;
- attività di consulenza.